

XIX legislatura

**A.S. 605:**

**“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”**

Marzo 2023

n. 41



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «Conversione in legge del decreto-legge 17 Marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech». NL41, marzo 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

# INDICE

PREMESSA .....	1
<b>Capo I Emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari e misure di semplificazione della sperimentazione FinTech .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Definizioni</i> ) e Articolo 2 ( <i>Ambito di applicazione</i> ) .....	1
Sezione I Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale .....	2
Articolo 3 ( <i>Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali</i> ); Articolo 4 ( <i>Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali</i> ); Articolo 5 ( <i>Effetti della scritturazione su registro</i> ); Articolo 6 ( <i>Eccezioni opponibili</i> ); Articolo 7 ( <i>Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto</i> ); Articolo 8 ( <i>Pagamento dei dividendi, interessi e rimborso capitale</i> ), Articolo 9 ( <i>Costituzione di vincoli</i> ); Articolo 10 ( <i>Libri sociali</i> ); Articolo 11 ( <i>Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti</i> ); Articolo 12 ( <i>Emissione nel registro</i> ); Articolo 13 ( <i>Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT</i> ); Articolo 14 ( <i>Strategia di Transizione</i> ); Articolo 15 ( <i>Mutamento del regime di forma e circolazione</i> ); Articolo 16 ( <i>Sostituzione dello strumento finanziario digitale</i> ); Articolo 17 ( <i>Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali</i> ) .....	2
Sezione II Strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT .....	6
Articolo 18 ( <i>Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT</i> ); Articolo 19 ( <i>Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale</i> ); Articolo 20 ( <i>Iscrizione nell'elenco</i> ); Articolo 21 ( <i>Cancellazione e sospensione dall'elenco</i> ); Articolo 22 ( <i>Responsabili del registro significativi</i> ); Articolo 23 ( <i>Obblighi del responsabile del registro</i> ); Articolo 24 ( <i>Requisiti del responsabile del registro</i> ); Articolo 25 ( <i>Obblighi di comunicazione alle Autorità</i> ) .....	6
Sezione III - Sezione IV Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale- Disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022.....	8
Articolo 27 ( <i>Poteri della Consob e della Banca d'Italia</i> ); Articolo 28 ( <i>Disposizioni di attuazione</i> ); Articolo 29 ( <i>Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022</i> ) .....	8
Sezione V (Sanzioni) .....	10
Articolo 30 ( <i>Sanzioni</i> ).....	10
Sezione VI Modifiche al Testo Unico della Finanza e disposizioni finali .....	10
Articolo 31 ( <i>Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza</i> ) e Articolo 32 ( <i>Disposizioni finali</i> ) .....	10
Sezione VII Semplificazione della sperimentazione FinTech .....	11
Articolo 33 ( <i>Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech</i> ) .....	11
Sezione VIII Disposizioni finanziarie e finali.....	11
Articolo 34 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ) .....	11



## **PREMESSA**

Le disposizioni contenute nel decreto legge intendono adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII). In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (Mifid II) che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. La Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa, Ares (2023)1125161 del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento DLT.

## **CAPO I**

### **EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH**

#### **Articolo 1 (*Definizioni*) e Articolo 2 (*Ambito di applicazione*)**

L'articolo 1 (*Definizioni*) espone le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) e del Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 385 del 1998).

Tra le altre, per "forma digitale" si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale; per "tecnologia a registro distribuito" (DLT) rinvia al Regolamento (UE) 858 del 2022, il quale la definisce come tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti; la Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che resta ferma la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti contenuta all'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Ai sensi della richiamata norma, si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Ancora, per "SS DLT" si intende un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022, ovvero un sistema che regola operazioni in strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e notificato a norma della legislazione UE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT. Si ricorda che un sistema di regolamento titoli è un'infrastruttura di mercato che gestisce, sulla base di procedure contrattuali e operative, le diverse fasi successive alla stipula della

compravendita tra intermediari, consentendo le attività di compensazione e liquidazione, fino a pervenire al regolamento finale, che rappresenta il momento conclusivo di una transazione; per “TSS DLT” si intende un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022, ovvero: un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT.

L’articolo 2 (*Ambito di applicazione*), fissa l’ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea (a) azioni; b) obbligazioni; c) titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; d) ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano; e) ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; f) strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; g) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; h) ulteriori strumenti individuati ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti).

### *Sezione I*

#### *Disposizioni comuni per l’emissione e circolazione in forma digitale*

**Articolo 3 (*Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali*); Articolo 4 (*Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali*); Articolo 5 (*Effetti della scritturazione su registro*); Articolo 6 (*Eccezioni opponibili*); Articolo 7 (*Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto*); Articolo 8 (*Pagamento dei dividendi, interessi e rimborso capitale*), Articolo 9 (*Costituzione di vincoli*); Articolo 10 (*Libri sociali*); Articolo 11 (*Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti*); Articolo 12 (*Emissione nel registro*); Articolo 13 (*Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT*); Articolo 14 (*Strategia di Transizione*); Articolo 15 (*Mutamento del regime di forma e circolazione*); Articolo 16 (*Sostituzione dello strumento finanziario digitale*); Articolo 17 (*Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali*)**

L’articolo 3 disciplina l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da: un responsabile del registro, l’emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall’emittente, iscritto in apposito elenco; dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili; dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze; dagli eventuali soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare della Consob, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera i) del provvedimento. La richiamata lettera consente alla Consob di prevedere l’esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal decreto, in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell’emissione medesima.

L’articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dalle norme in esame.

L’articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all’uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi. Le norme definiscono un

sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili.

L'articolo 6 prevede che all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

L'articolo 7 reca la disciplina relativa alle modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro. In particolare, chiarisce che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono determinati con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. In particolare, le norme chiariscono che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Le norme si pongono in espressa deroga all'articolo 4 della legge n. 1475 del 1962, ai sensi del quale ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'articolo 9 contiene specifiche prescrizioni e condizioni alle quali è possibile costituire vincoli sugli strumenti finanziari digitali: in particolare, i vincoli sugli strumenti finanziari digitali possono essere costituiti unicamente mediante scritturazione nel registro.

L'articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

L'articolo 11 reca la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

L'articolo 13 (*Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT*) fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT, che devono garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, l'aggiornamento nel continuo e la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

L'articolo 14 prevede la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT per cui a ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro o di un provvedimento di cancellazione del responsabile del registro dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale (strategia di transizione). L'efficacia di tale strategia deve essere valutata su base almeno semestrale dal responsabile del registro che, a tal fine, deve adottare le misure e le procedure necessarie e appropriate.

L'articolo 15 (*Mutamento del regime di forma e circolazione*) prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali. È altresì consentito all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

L'articolo 16 stabilisce che il soggetto legittimato, ovvero sia il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria.

L'articolo 17 disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermedie. La disposizione prevede che, salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati direttamente dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure attraverso l'intermediazione del responsabile del registro, del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, delle banche e delle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

**La RT** si sofferma sull'articolo 3 (*Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali*) evidenziando che ivi si prevede che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da: a) un «responsabile del registro» disciplinato dalla presente legge, b) dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili nell'ambito del DLT *pilot regime* (ossia, il sistema di regolamento DLT - l'SS DLT - o il sistema di negoziazione e regolamento DLT - il TSS DLT); c) dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze; d) dagli eventuali soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

Inoltre, afferma che ivi si stabilisce che agli strumenti finanziari digitali non si applicano gli obblighi di dematerializzazione presso un depositario centrale previsti in via secondaria dal Provvedimento Unico sul *Post-trading* della Consob e della Banca d'Italia, adottato in attuazione dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF. Resta ferma l'applicazione, ai fini di imposizione fiscale, della medesima disciplina prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.

Assicura che, trattandosi di adempimenti ricompresi fra i compiti istituzionali di tali organismi, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 8 (*Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale*) specifica che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli "strumenti finanziari digitali" è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.



**Al riguardo**, con riferimento all'articolo 3, pur considerando che i compiti istituzionali ivi previsti sono principalmente riferibili alle Amministrazioni della Banca d'Italia e della Consob che, come noto, non sono contemplate nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC 2010), va segnalato che ivi è altresì indicato alla lettera c) del comma 1 che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie "digitali" possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, che rientra a pieno titolo nel comparto delle Amministrazioni centrali delle Amministrazioni pubbliche, anche a fini di contabilità nazionale.

A tale proposito, andrebbero pertanto richiesti elementi e dati che siano idonei a chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero citato e a comprovare che la tenuta delle apposite scritturazioni possa aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento poi all'articolo 8, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale atteso che la RT conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma "digitale"<sup>1</sup>.

Sugli altri articoli, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

---

<sup>1</sup> La disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria è come noto regolata dall'articolo 3 del decreto legge n. 66 del 2014. In estrema sintesi, l'aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria è al 26 per cento. Sono esclusi da tale aliquota tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati ed i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), per cui la tassazione rimane fissata al 12,5 per cento: a tale aliquota sono assoggettati anche i cd. *project bond* (titoli di scopo emesse da società che realizzano un progetto infrastrutturale o un servizio di pubblica utilità, per finanziarne la realizzazione), i buoni postali, le emissioni della "gestione separata" di Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti pubblici. Nel solco dell'uniformazione della tassazione delle rendite finanziarie, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 999-1006 della legge n. 205 del 2017) ha assoggettato i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

## **Sezione II**

### ***Strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT***

**Articolo 18 (Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT); Articolo 19 (Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale); Articolo 20 (Iscrizione nell'elenco); Articolo 21 (Cancellazione e sospensione dall'elenco); Articolo 22 (Responsabili del registro significativi); Articolo 23 (Obblighi del responsabile del registro); Articolo 24 (Requisiti del responsabile del registro); Articolo 25 (Obblighi di comunicazione alle Autorità))**

L'articolo 18 disciplina le modalità di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT. In particolare, il comma 1 che l'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco tenuto dalla Consob. Il comma 2 precisa che ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile. Il comma 3 indica alcuni adempimenti a cui è tenuto l'emittente nella fase dell'emissione. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni della Sezione II del Capo III, ovvero quelle inerenti agli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT, non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 19 individua i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

L'articolo 20 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare vengono indicate le attività da svolgere da parte Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

L'articolo 21 prevede al comma 1 che la Consob cancelli dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una serie di condizioni.

L'articolo 22 prevede che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, possa identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).

L'articolo 23 stabilisce al comma 1 che i responsabili del registro siano tenuti ad agire in modo trasparente, diligente e corretto.

L'articolo 24, comma 1, stabilisce che i soggetti i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento o assicurazione e altri emittenti con sede legale in Italia devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico (idoneità degli esponenti aziendali). I medesimi responsabili del registro, ai sensi del comma 2, devono dotarsi di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di efficaci sistemi dei controlli interni e ICT (information and communications technology), di efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del decreto in esame, anche da parte del personale (requisiti organizzativi). Il comma 3 prevede inoltre che i responsabili del registro diversi da banche e imprese di investimento o assicurazione si dotino di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipolino una polizza assicurativa. Il comma 4 integra il comma 1 prevedendo ulteriori requisiti (professionalità, indipendenza, competenza, correttezza e tempo dedicato) applicabili agli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi.

L'articolo 25 stabilisce al comma 1 che il collegio sindacale informi senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del

responsabile del registro. È previsto che lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il comma 2 prevede che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro comunichino senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci. Il comma 3 dispone che nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro.

**La RT** si sofferma sul solo articolo 20 (*Iscrizione nell'elenco*) che disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare, attribuisce alla Consob la competenza a iscrivere nell'elenco il soggetto istante entro 90 giorni dalla presentazione di un'istanza di iscrizione, previa valutazione della completezza della medesima nel termine di 20 giorni dalla presentazione e verificato il possesso di determinati requisiti.

Inoltre, al fine di favorire forme di coordinamento tra le Autorità competenti, impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia nei casi di soggetti da essa vigilati o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Tenuto conto della ripartizione di competenze tra le diverse Autorità, richiede che l'adozione della decisione all'iscrizione nell'elenco sia adottata sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

Infine, per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina, attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere una verifica nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine con oneri a carico del soggetto istante.

Assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di adempimenti ricompresi fra i compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 34 le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei suddetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sull'articolo 20, in considerazione che i compiti istituzionali ivi previsti sono riferibili alle sole Amministrazioni della Banca d'Italia, della Consob e dell'IVASS che, come noto, non sono contemplate nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC 2010), non ci sono osservazioni.

In merito all'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, sia verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, che verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, a meno che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ovvero nel caso si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, va evidenziato che nell'eventualità la tenuta del registro sia prevista in capo al dicastero dell'economia e delle finanze, detta responsabilità verrebbe estesa alla citata Amministrazione.

Sugli altri articoli, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

### ***Sezione III - Sezione IV***

#### ***Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale- Disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022***

#### ***Articolo 27 (Poteri della Consob e della Banca d'Italia); Articolo 28 (Disposizioni di attuazione); Articolo 29 (Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022)***

L'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio. Fermo restando il quadro generale entro il quale vengono esercitati i poteri delle due autorità (comma 2), i commi 3 e 4 individuano gli specifici poteri riconosciuti alla Consob e alla Banca d'Italia nei confronti dei responsabili del registro. Il comma 5 prevede che la Consob, con riferimento ai responsabili del registro diversi da banche, imprese di investimento o assicurazione e altri emittenti con sede legale in Italia valuti l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, pronunciando, in caso di difetto o violazione, la decadenza dalla carica (lettera a) del comma 5) ed eserciti, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri relativi alle partecipazioni nel capitale. I commi da 6 a 8 prevedono inoltre che la Consob possa, nei confronti di chiunque agisca in violazione delle disposizioni del decreto in esame, rendere pubblica, tale circostanza; ordinare di porre termine alla violazione; applicare la sanzione (da euro 25.000 fino a euro 5 milioni) prevista dall'articolo 30, comma 2 e ed esercitare il potere di rimozione delle condotte violative.

L'articolo 28, attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di determinare con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso. I commi da 2 a 4 consentono alla Consob, se del caso d'intesa con la Banca d'Italia, l'esercizio di ulteriori poteri regolamentari prevedendo, tra l'altro, limiti e condizioni ulteriori per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali, ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del decreto, modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco, disposizioni attuative dei requisiti del responsabile del registro, ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i

responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori, nonché disposizioni di attuazione delle norme sui responsabili del registro significativi.

L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022. Il comma 2 indica i casi in cui il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) DLT è adottato dalla Banca d'Italia o dalla Consob (se del caso, d'intesa con l'altra autorità). Il comma 3 prevede che il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un sistema di regolamento (SS) DLT sia adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Il comma 4 prevede che il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un sistema di negoziazione e regolamento (TSS) DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 sia adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi. Il comma 6 stabilisce che la vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella disciplina dei mercati di cui alla parte III del TUF. Il comma 7 prevede che restino fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

**La RT** evidenzia sull'articolo 27 che la disposizione ivi prevista individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti a vigilare sul rispetto della disciplina dell'emissione e della circolazione degli strumenti finanziari digitali, delineando un riparto di competenze tra le Autorità medesime e attribuendo i relativi poteri.

Rileva che all'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 28 (*Disposizioni di attuazione*) segnala che la disposizione attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina di cui al presente decreto mentre l'articolo 29 (*Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022*) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/858 ai sensi dell'articolo 2, numero 21, del citato regolamento, tenendo conto del vigente assetto di attribuzioni in materia di servizi di investimento, mercati e depositari centrali previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

Assicura che all'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione sugli articoli in esame, in considerazione che i compiti istituzionali ivi previsti sono riferibili alle sole Amministrazioni della Banca d'Italia e della Consob che, come noto, non sono contemplate nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC 2010), non ci sono osservazioni.

## *Sezione V* *(Sanzioni)*

### **Articolo 30** *(Sanzioni)*

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3). Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF, in conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di cui gli articoli 6, fatta eccezione per i commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**La RT** rileva che l'articolo introduce sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, segnala che ivi si introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, trattandosi di maggiori entrate eventuali, non ci sono osservazioni.

## *Sezione VI* *Modifiche al Testo Unico della Finanza e disposizioni finali*

### **Articolo 31 (Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza) e Articolo 32** *(Disposizioni finali)*

L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

L'articolo 32 prevede al comma 1 che fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio. Il comma 2 stabilisce che entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolge la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolge la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo

soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

**La RT** non si sofferma sulle disposizioni.

**Al riguardo** in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

## *Sezione VII Semplificazione della sperimentazione FinTech*

### **Articolo 33** *(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)*

L'articolo 33 chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019) e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

## *Sezione VIII Disposizioni finanziarie e finali*

### **Articolo 34** *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 prevede che le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

Il comma 2 stabilisce che fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** si sofferma preliminarmente sui contenuti del decreto legge in esame, ribadendo che questo introduce misure in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione *FinTech*.

Sottolinea che le modifiche contenute nel provvedimento rappresentano il presupposto necessario per garantire la piena operatività del *DLT pilot regime* in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale.

Si introduce così un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici.

Rileva che tale regime normativo, oltre a essere collegato al *DLT pilot regime*, consente anche, al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/858, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali non destinati ad essere scambiati su sedi di negoziazione. Inoltre, è stata introdotta anche una misura di semplificazione della sperimentazione *FinTech*, introdotta dal decreto-legge (cd. D.L. Crescita) 30 aprile 2019, n. 34, volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (*regulatory sandbox*).

Nel complesso, assicura che le previsioni normative contenute nel decreto prevedono perlopiù disposizioni di carattere ordinamentale, rappresentando che l'analisi degli effetti finanziari viene riportata per le sole disposizioni suscettibili di avere tali riflessi.

Quindi, con specifico riferimento alla disposizione in esame, conferma che ivi si prevede che le eventuali entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

Infine, fermo quanto previsto al comma 1, ribadisce che al comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, innanzitutto sul comma 1, ove viene sancito che le maggiori entrate previste in applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 30 siano riassegnate ad un capitolo *ad hoc*, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze<sup>2</sup>, per essere destinate al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti

---

<sup>2</sup> In merito all'istituto contabile della riassegnazione di entrate, si rinvia al D.P.R. n. 469/1999.



di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative, e che la gestione di tali interventi, sulla base di apposita convenzione, potrà essere affidata a società *in house* del medesimo dicastero, con oneri posti a valere sulle medesime risorse, andrebbero richiesti elementi di stima - sia pure di massima - circa il prevedibile gettito dei possibili introiti in ragione annua che costituirà limite massimo in relazione ai citati interventi di spesa.

Quindi, venendo anche al comma 2, dal momento che ivi si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogniqualvolta nuove norme si accompagnino a siffatte clausole, la RT debba contenere l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2023

[Nota di lettura n. 32](#)

**A.S. 506:** "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche invernali 2023 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 33](#)

**A.S. 553:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 34](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (**Atto del Governo n. 22**)

"

[Nota di lettura n. 35](#)

**A.S. 555:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 36](#)

**A.S. 411:** "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)

Legge di bilancio 2023 (**Legge n. 197/2022**) - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

Mar 2023

[Nota di lettura n. 37](#)

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (**Atto del Governo n. 28**)

"

[Nota di lettura n. 38](#)

**A.S. 564:** "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

"

[Elementi di documentazione n. 1](#)

Riforma del Quadro di *governance* economica dell'Unione europea

"

[Nota di lettura n. 39](#)

**A.S. 591:** "Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"

"

[Nota di lettura n. 40](#)

**A.S. 592:** "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" (Approvato dalla Camera dei deputati)